



COMUNE DI FIDENZA

DISCIPLINARE

AI SENSI DELL'ORDINANZA RER N. 74 DEL 30 APRILE 2020

MERCATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 per un periodo di sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020;
- che a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, sono stati adottati, a più riprese, diversi provvedimenti normativi ed amministrativi volti evitare il diffondersi del COVID-19 ed a contenerne gli effetti negativi.

Art. 1

FINALITÀ

1. Ai sensi dell'ordinanza RER n. 74 del 30/04/2020 la presente disciplina ha lo scopo di stabilire temporaneamente, con validità temporale definita dalle normative regionali e nazionali vigenti, fatte salve le eventuali modifiche o rettifiche delle stesse, le misure organizzative ed igienico sanitarie minime per consentire la ripresa in sicurezza dell'attività mercatale da parte di imprese presenti nei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari o di titolari di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, al fine di non vanificare gli sforzi effettuati fino ad oggi per contenere l'espandersi dell'epidemia da COVID-19 tra la popolazione.

Art. 2

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE

1. Stante le misure minime previste dalla suddetta Ordinanza RER, per poter riprendere la suddetta attività mercatale occorre rispettare le seguenti misure:

- a. Perimetrare l'area, a cura dei titolari delle imprese che intendono riprendere l'attività, mediante il posizionamento delle transenne messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale in quanto strumento idoneo a delimitare l'area all'interno della quale è consentito l'accesso dal solo ingresso autorizzato, e con la previsione di una

differenziazione tra i percorsi di accesso e di deflusso della clientela; I titolari delle imprese anzidette dovranno nominare un referente cui l'Amministrazione Comunale potrà fare riferimento;

b. Gli accessi e le uscite dall'area andranno identificati tramite adeguata cartellonistica;

c. In corrispondenza dell'accesso andrà allestita, a cura e spese delle imprese, adeguata cartellonistica che riporti le presenti misure organizzative, in modo da sensibilizzare i clienti in attesa di entrare a rispettare il distanziamento interpersonale e tutte le altre misure organizzative; all'accesso dell'area dovrà essere reso disponibile un sistema per la disinfezione delle mani;

d. L'accesso all'area andrà regolamentato secondo le seguenti modalità:

-d1. l'accesso ai banchi di vendita con un fronte superiore a 5 metri lineari sarà consentito a massimo due clienti per volta;

-d2. l'accesso ai banchi con un fronte inferiore a 5 metri lineari sarà consentito a massimo un cliente per volta;

e. In corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita sarà posizionato personale di servizio delle imprese, che avrà il compito di controllare:

-e1. che i clienti in attesa fuori dagli ingressi rispettino la distanza interpersonale di sicurezza;

-e2. che i clienti che intendono accedere all'area sede dell'attività siano dotati di mascherina e guanti monouso, in mancanza dei quali non potrà essere consentito loro l'accesso;

-e3. il rispetto del corretto afflusso e deflusso dall'area dei clienti, nei limiti di affollamento previsti nelle lettere precedenti;

f. Gli operatori delle imprese presenti all'interno dell'area sede dell'attività dovranno:

-f1. garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le fasi dell'attività di vendita;

-f2. utilizzare mascherine e guanti "usa e getta" in tutte le fasi lavorative e di vendita;

-f3. garantire la pulizia e l'igiene delle attrezzature con frequenza almeno due volte al giorno e comunque in funzione dell'orario di apertura;

-f4. mettere a disposizione della clientela, garantendo in ogni caso una facile accessibilità, sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare all'accesso dell'area perimetrata, in prossimità di ogni singolo banco alimentare ed accanto ai sistemi di pagamento;

-f5. non consentire alla clientela di toccare direttamente la merce sfusa;

-f6. indicare davanti al proprio banco di vendita (utilizzando nastri adesivi o altro strumento removibile diverso da vernici e spray, che sono in ogni caso assolutamente interdetti) la distanza di almeno un metro dallo stesso, al fine di facilitare il rispetto delle distanze da parte dei clienti;

-f7. garantire che l'attività di vendita avvenga esclusivamente dal fronte del banco impedendo con idonei strumenti l'accesso laterale al banco stesso;

-f8. rispettare nelle fasi di consegna della merce acquistata dal cliente e di pagamento dell'importo dovuto il mantenimento della distanza di almeno un metro con il cliente stesso, predisponendo un'attrezzatura idonea (ad esempio un piccolo tavolino o punto di appoggio) sul quale posizionare gli acquisti e ritirare il denaro dovuto mediante alternanza nell'accesso all'attrezzatura stessa;

-f9. adottare ogni strumento utile ed idoneo nel pieno rispetto di quanto definito ai punti 1-4-6-7 lett. c) – 8 dell'allegato 5 del Dpcm 26/04/2020;

g. Adottare tutti gli strumenti idonei ad evitare ogni forma di assembramento.

h. Gli operatori presenti all'interno dell'area mercatale così come sopra ridefinita, dovranno anche mediante accordo con l'operatore che per ultimo abbandonerà l'area stessa al termine delle operazioni di carico del mezzo, provvedere alla rimozione delle transenne di cui all'art 2, comma 1, lettera a) del presente disciplinare ed alla loro collocazione nel punto indicato dagli agenti della Polizia Locale; in ogni caso, per la mancata rimozione di quanto sopra e l'errato riposizionamento, sarà applicato quanto previsto dal successivo art. 4, comma 3.

Art. 3

MODALITÀ

1. I soggetti come sopra declinati, titolari di imprese presenti nei mercati a merceologia esclusiva per la vendita che intendono riprendere l'attività mercatale, inviano almeno il giorno prima, via pec all'indirizzo suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it, una dichiarazione di conoscenza ed accettazione della presente disciplina con la quale si impegnano a mettere in pratica tutte le misure minime sopra descritte, consapevoli che in caso di inottemperanza a solo una delle suddette non sarà possibile continuare l'attività di vendita.

2. La sottoscrizione e l'invio di tale dichiarazione è condizione necessaria per poter avviare l'attività. In mancanza di ciò, l'attività non potrà essere intrapresa e, se intrapresa, né verrà disposta l'immediata sospensione.

3. Al fine di facilitare la partecipazione del maggior numero di operatori del settore alimentare alla prima giornata di riapertura del mercato ordinario nella sola giornata di mercoledì 6 maggio 2020 è consentita la consegna brevi manu alla Polizia Locale, della dichiarazione di cui al punto 1.

Art. 4

DURATA E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni della presente disciplina producono effetto dalla sua approvazione e pubblicazione ed hanno con validità temporale definita dalle normative regionali e nazionali vigenti, fatte salve le eventuali modifiche o rettifiche delle stesse.

2. Per la definizione degli aspetti non intercettati dalla presente disciplina, valgono le disposizioni della normativa vigente.

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle disposizioni summenzionate rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale con conseguente sostenimento di spese per le misure che la stessa dovrà porre in essere, si procederà alla ripetizione dell'importo sostenuto alle imprese partecipanti al mercato di riferimento.

4. Il presente disciplinare potrà essere integrato in ogni momento qualora l'Amministrazione Comunale ravvisasse la necessità per sopravvenute esigenze di maggiore tutela del rispetto di tutto quanto previsto per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.